



DELIBERAZIONE

n. 615

del 8-4-2021

O G G E T T O

Giudizio d'appello promosso dall'Azienda ULSS 8 Berica avverso l'ordinanza del 24.03.2021 del Tribunale di Vicenza, resa nel processo civile rubricato al R.G. 3048/2019, instaurato dagli eredi della sig.ra K.S.Y.

Autorizzazione all'impugnazione dell'ordinanza del 24.03.2021 e nomina del difensore.

Proponente: UOC Affari Generali
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 819

Il Dirigente proponente, Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e responsabile del procedimento, riferisce:

Premesso che:

- “In data 25.03.2021 è stata comunicata, presso il difensore dell'ULSS nel primo grado di giudizio, l'ordinanza decisoria del 24.03.2021 del Tribunale di Vicenza, resa nel processo civile rubricato al R.G. 3048/2019, promosso con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dai sigg. P.J.K, P.K.H., P.R.H. e P.S., in qualità di eredi della sig.ra K.S.Y., al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso della propria congiunta, asseritamente dovuto ad una non tempestiva diagnosi di rottura dell'arco aortico.
- Il Giudice, nell'ordinanza in esame, accoglieva le domande dei Ricorrenti e condannava l'Azienda al risarcimento dei danni tutti, così pronunciandosi:

“1. Accertata e dichiarata la responsabilità dell'Azienda ULSS n. 8 Berica (già l'ULSS n. 6) nella causazione dei danni, patrimoniali e non, subiti dai ricorrenti P. J. K., P. K. H., P. R. H. e P. S. per la morte della loro stretta congiunta K. S. Y. e determinati tali danni nella misura del 70% di perdita di chances di sopravvivenza della stessa, condanna Azienda ULSS n. 8 Berica, nella persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 176.662,00, determinata all'attualità, in favore del coniuge P. J. K. e di ciascuno dei due figli conviventi P. K. H. e P. S., e della somma di € 117.775,00 in favore del figlio non convivente P. R. H., nonché al pagamento dell'ulteriore somma di € 15.066,00, liquidata a titolo di danno patrimoniale in favore dei ricorrenti, per le causali sopra esposte, oltre interessi legali dalla domanda al saldo per quest'ultimo importo.

2. Condanna parte resistente, sempre nella persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti degli interessi compensativi nella misura legale sulle somme riconosciute al punto 1) a titolo di danni non patrimoniali, via via rivalutate annualmente dal 14.12.2014 alla data della presente pronuncia e gli interessi legali dalla data della stessa pronuncia al soddisfo.

3. Rigetta ogni altra domanda proposta in giudizio dalle parti.

4. Condanna la resistente, nella persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso delle spese di lite sostenute nel giudizio dalle parti ricorrenti, che liquida in complessivi € 15.843,00, di cui € 843,00 per esborsi in senso stretto ed € 15.000,00 per compenso delle prestazioni professionali del Procuratore delle stesse parti ricorrenti, oltre alle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

5. Condanna la Lig Insurance S.A. (Societate De Asigurare - Reasigurare) a tenere indenne l'Azienda ULSS n. 8 Berica (già l'ULSS n. 6) da ogni esborso derivante dalla presente pronuncia, ivi comprese le spese di lite sostenute dall'Azienda ULSS n. 8 Berica e quelle liquidate in favore dei ricorrenti.”

- La vertenza in esame trae origine da una richiesta risarcitoria stragiudiziale avanzata dai medesimi eredi della sig.ra K.S.Y., ricevuta in data 23.04.2015, e tempestivamente segnalata, tramite il loss adjuster Contec Srl, alla Compagnia di Assicurazione LIG Insurance S.A, con cui l'ex ULSS 6 (confluita nell'Azienda ULSS 8 Berica) aveva stipulato la polizza n. INC2000010013 per la copertura del rischio di Responsabilità Civile, a cui seguiva la notifica di un ricorso ex art. 696 bis c.p.c., anch'esso segnalato alla Compagnia assicurativa.

- In data 15.05.2019 veniva notificato all'Azienda il predetto ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e l'Ente, con deliberazione n. 841 del 05.06.2019, autorizzava la costituzione in giudizio e affidava il mandato defensionale all'avv. Giovanni Stefano Messuri del foro di Vicenza, che provvedeva alla chiamata in causa della Compagnia assicurativa LIG.
- La vertenza si concludeva in data 24.03.2021 con l'ordinanza sopra citata.
- In data 29.03.2021, l'avv. Messuri, facendo seguito all'invio dell'ordinanza decisoria, rappresentava all'Ente l'opportunità di proporre impugnazione avverso la medesima.

Pertanto, rilevato l'interesse dell'ULSS ad impugnare l'ordinanza decisoria del 24.03.2021, come indicato in premessa, al fine di ottenere la sua riforma e per far valere la correttezza dell'operato dei sanitari che ebbero in cura la paziente, si propone, quindi, di affidare la gestione della causa all'avv. Giovanni Stefano Messuri del foro di Vicenza, con studio in Vicenza, Piazza Pontelandolfo n. 6, che ha già rappresentato l'Ente nel precedente grado di giudizio; ciò anche in considerazione dell'impossibilità di nominare patrocinatori gli avvocati dell'Ufficio legale interno, già impegnati nella gestione di numerose cause in cui è parte l'ULSS e, oltre all'attività di supporto e consulenza alle strutture aziendali, nelle attività connesse, tra l'altro, all'istruttoria, gestione e liquidazione dei sinistri di RCT sia per conto dell'ULSS n. 8 Berica che per l'A.ULSS n. 7 Pedemontana in regime di gestione diretta dei danni avviata dall'01.01.2016.

Ritenuto, altresì, di autorizzare il Difensore a formulare, in sede di impugnazione, l'istanza di cui all'art. 283 c.p.c., in forza del quale *“Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione...”*, qualora ritenuto da questi opportuno e funzionale alla difesa delle ragioni dell'Ente.

L'avv. Messuri, inserito nell'elenco degli avvocati disponibili ad assumere incarichi defensionali da parte dell'Azienda ULSS n. 8 Berica formato a seguito di pubblico avviso indetto con delibera del Direttore Generale n. 277 del 16.03.2017, in data 30.03.2021, ha presentato un preventivo di parcella per la difesa in giudizio dell'Ente in linea con il Regolamento aziendale per l'affidamento ad avvocati esterni di incarichi per assistenza e patrocinio legale; il compenso per l'attività di difesa è stato calcolato dal citato professionista in complessivi euro 9.963,20, corrispondenti ai parametri medi di cui al DM n. 55/2014 (*“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense”*) ridotti del 60%, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nel limite del 15% previsto dal citato DM.

Infine, si segnala l'orientamento della giurisprudenza contabile (Corte dei Conti, sez. Controllo Basilicata, par. n. 8/09) e dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (determina n. 4 in data 7.7.2011, delibera n. 1158 del 09.11.2016), ritenuto applicabile anche in vigenza del D.Lgs 50/2016, secondo il quale il conferimento di un incarico defensionale a favore di un legale non soggiace alla disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici.”

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di autorizzare l'impugnazione dell'ordinanza decisoria del 24.03.2021 del Tribunale di Vicenza, resa nel processo civile promosso dai sigg. P.J.K, P.K.H., P.R.H. e P.S., in qualità di eredi della sig.ra K.S.Y., rubricato al R.G. 3048/2019;
2. di nominare quale difensore dell'ULSS 8 nel giudizio di impugnazione in questione l'avv. Giovanni Stefano Messuri del foro di Vicenza, con studio in Vicenza, Piazza Pontelandolfo n. 6;
3. di autorizzare il Difensore a formulare, in sede di impugnazione, l'istanza di cui all'art. 283 c.p.c., qualora ritenuto da questi opportuno e funzionale alla difesa delle ragioni dell'Ente;
4. di dare atto, che salvo conguaglio all'esito del giudizio, la spesa relativa alla gestione della causa è stata calcolata dal citato professionista in complessivi euro 9.963,20, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nel limite del 15%, costo che troverà riferimento nel bilancio sanitario anno 2021, conto 55.07.219 ("Consulenze legali");
5. di pubblicare il presente provvedimento nell'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 9-4-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 9-4-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI
